



# COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

## SCHEMA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI PORZIONE DI TERRENO IN LOCALITÀ CIMOSCO AL FINE DELLA VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITUATI AD ELEVATE ALTITUDINI (SOPRA 1.500, MT) E PROMOZIONE CRESCITA SPECIE ERBACEE IN ESTINZIONE

L’anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Gianico tra:

1. Il Comune di Gianico (che in seguito verrà denominato “concedente” ) nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica, dott. \_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Gianico, codice fiscale 81001550177;
2. L’operatore economico \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_), (C.F. e P.IVA: \_\_\_\_\_), di seguito denominato “concessionario”, rappresentata dal Legale Rappresentante \_\_\_\_\_ sig. \_\_\_\_\_ nato/i a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F.: \_\_\_\_\_, o di altro soggetto in qualità di presidente \_\_\_\_\_;

**Premesso che** con Delibera di Giunta comunale n. .... del ..... è stata approvata graduatoria per la concessione a titolo gratuito di area montana di porzione di terreno in località Cimosco al fine della valorizzazione dei terreni situati ad elevata altitudine;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente convenzione del rapporto concessorio relativo al seguente bene:

*“porzione di terreno ad altitudine di mt. 1.800 in località Cimosco distinto in Catasto al Foglio di mappa n. 9 Particella 4350 di mq 300 circa”* per la promozione alla crescita della Cicerbita alpina (Radicchio di monte). La concessione è finalizzata alla semina e coltivazione di tale specie erbacea, al fine della promozione della crescita spontanea sul territorio montano di Gianico.

Il bene sopra descritto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova come già noto e nello stato di fatto e di manutenzione accettato dalla parte concessionaria.

#### ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE E CONSEGNA

La concessione è fissata in anni 6 (sei), rinnovabili per ulteriori sei anni a richiesta del concessionario.

La richiesta di rinnovo deve essere indirizzata al Comune di Gianico almeno tre mesi prima della scadenza naturale, compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante.

L’Amministrazione comunale, attraverso i propri uffici, si riserva di revocare con congruo preavviso di almeno sei mesi, la concessione in atto, qualora lo scopo per il quale il bene è stato concesso non è stato realizzato.

Il Concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo nei casi di sopraggiunti e imprevisti eventi che rendano indispensabile l’utilizzo del bene per fini istituzionali dandone preavviso al concessionario almeno 6 (sei) mesi prima.

Alla scadenza della convenzione al concessionario non compete alcuna indennità e/o rimborso di qualsiasi genere e natura.



# COMUNE DI GIANICO

## Provincia di Brescia

Il bene verrà consegnato successivamente alla stipula della presente convenzione.

### **ART. 3 – USO DEL BENE CONCESSO**

Il concessionario si impegna a utilizzare il bene concesso con il presente atto per la promozione alla crescita della Cicerbita alpina (Radicchio di monte), una specie erbacea spontanea perennante in progressiva scomparsa.

Tale attività è svolta dal concessionario attraverso la propria struttura organizzativa e comunque sempre sotto la propria diretta responsabilità, ed in diretto e costante rapporto con il Concedente, il quale dovrà essere costantemente informato dell'attività svolta.

L'Amministrazione comunale concede sin da ora nulla osta per eventuale recinzione dell'area oggetto della presente convenzione, al fine della tutela della coltivazione da intromissione di animali, previo obbligo di concordare con l'ufficio tecnico comunale la tipologia di recinzione e del materiale utilizzato nel rispetto di eventuali vincoli ambientali. È fatto carico del concessionario l'acquisizione di ulteriori titoli autorizzativi previsti da Enti terzi ovvero dalla vigente normativa.

### **ART. 4 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- a. L'obbligo dell'utilizzo del bene concesso per la realizzazione delle attività previste dall'avviso di concessione;
- b. L'obbligo di tenere costantemente informato l'ente concedente sull'attività svolta;
- c. L'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- d. L'obbligo di rispettare il D. Lgs. n. 81/2008, nonché le norme in materia di sicurezza degli impianti, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- e. L'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turba lo stato del possesso;
- f. L'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- g. L'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, comprensivo delle eventuali migliorie e/o aggiunte.
- h. L'obbligo di restituire i beni in qualsiasi momento prima della scadenza della convenzione, qualora il concedente rilevi che il relativo utilizzo a fini istituzionali o sociali divenga più strategico dell'uso effettuato dal concessionario ovvero per un utilizzo dell'area non coerente con il progetto a seguito di specifica verifica e controllo.

### **ART. 5 – CONTROLLI SULL'UTILIZZAZIONE ED ACCESSO AI BENI**

E' rimesso al Responsabile dell'ufficio Patrimonio, attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni normative.

Il Responsabile verifica, la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano la concessione, ai sensi della Legge 109/96 e s.m.i.. Il medesimo Responsabile può in ogni momento procedere, a carico del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per i controlli previsti dal presente articolo.

### **ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE DEI BENI CONCESSI**



## COMUNE DI GIANICO

### Provincia di Brescia

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene in oggetto, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione, né funzioni ed attività previste nel progetto e nel contratto.

#### **ART. 7 –MIGLIORIE**

Il concessionario non ha diritto a compensi o indennità di sorta per eventuali addizioni o migliorie apportate, a qualsiasi titolo, sui beni concessi, né ad alcun rimborso per le spese ordinarie e/o straordinarie sostenute per servirsi dei beni concessi.

Il concessionario si impegna ad attuare tutte le attività indicate nella proposta di gestione al fine della manutenzione ambientale, della valorizzazione del prodotto e del territorio montano e del recupero delle specie antiche, anche tramite collaborazioni e sinergie con enti territoriali, operatori culturali e turistici ed associazioni di settore.

#### **ART. 8– REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La revoca della concessione è dichiarata, senza diritto di alcun indennizzo in favore del concessionario, previa contestazione scritta e previa acquisizione del parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, del Responsabile dell'Area Tecnica quando:

1. il concessionario utilizza l'area per fini diversi da quelli riportati nel contratto;
2. l'area non viene utilizzata;
3. si verifica lo scioglimento della società affidataria ovvero cessazione attività professionale;
4. sussistono gravi motivi di inadempienza rispetto alle condizioni stabilite nella convenzione;
5. si riscontrano illeciti e/o violazioni delle Leggi e dei regolamenti comunali;
6. vengono meno le ragioni dell'assegnazione iniziale.

Il Comune di Gianico si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, tramite propri funzionari, ispezioni e controlli al fine di verificare l'osservanza degli obblighi derivanti dal regolamento comunale e della convenzione.

#### **ART. 9 – RESTITUZIONE DEI BENI**

Ai sensi dell'art. 1809 c.c., la restituzione dei beni è tassativamente dovuta:

- a) alla scadenza;
- b) in caso di decadenza per inosservanza degli obblighi previsti;
- c) in caso di perdita, da parte del concessionario, dei requisiti che ne consentono l'assegnazione.

#### **ART. 12 – SPESE CONTRATTUALI ED ALTRI ONERI**

Eventuali spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione sono a carico del concessionario.

#### **ART. 13 – RINVIO**

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente atto, le parti fanno riferimento all'avviso di selezione (manifestazione di interesse) alla base dell'assegnazione in concessione, alle disposizioni del codice civile ed alle altre disposizioni di legge in materia.

Gianico, li \_\_\_\_\_

Letto, approvato o sottoscritto.

**Il Concedente** \_\_\_\_\_



**COMUNE DI GIANICO**  
Provincia di Brescia

**Il Concessionario** \_\_\_\_\_